

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA CSMT Gestione S.C.A.R.L.

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita a norma dell'art. 2615 ter c.c. una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, con denominazione: "CSMT Gestione S.C.A.R.L."

La società opera in conformità alle disposizioni legislative vigenti in ambito regionale, nazionale e comunitario, aventi per finalità il sostegno e le agevolazioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica, di diffusione di tecnologie, in quanto applicabili.

Art. 2 SEDE

La società ha sede legale in Comune di Brescia.

Art. 3 DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 4 DURATA

La società avrà durata fino al 31.12.2034 e potrà essere prorogata.

Art. 5 OGGETTO SOCIALE

La Società perseguirà, con logiche di gestione privatistica, comunque senza fini di lucro, finalità di ricerca applicata, di valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e degli eventuali prodotti, di problem-solving tecnico/tecnologico, di trasferimento tecnologico, di diffusione dell'innovazione, grazie ad una effettiva collaborazione tra il mondo accademico, della ricerca e delle imprese.

Si collocherà nel territorio come riferimento organizzativo e gestionale per costituire network di imprese ed enti del territorio, per la formazione di cluster tematici, per la costituzione di gruppi di lavoro territoriali, nazionali ed internazionali, con azione particolarmente orientata anche all'accesso a bandi di ricerca finanziata regionale, nazionale ed internazionale.

Potrà proporre progetti di sistema inclusivi delle diverse realtà imprenditoriali, accademiche e scientifiche del territorio.

Si proporrà come osservatorio per l'individuazione di iniziative territoriali che prevedono azione congiunta fra mondo dell'impresa e mondo accademico, nonché come manager di progetti locali e no.

Potrà organizzare e gestire piattaforme tecnologiche e laboratori principalmente al servizio del territorio e per lo sviluppo di poli tecnologici, nonché organizzare corsi di formazione tecnico specialistica a supporto dei poli stessi.

Potrà proporre servizi di incubazione e accelerazione di imprese, in particolare di spin-off e start-up, e allo scopo potrà, nel caso e se ritenuto opportuno, anche entrare nel capitale sociale delle società stesse.

Il perseguimento di detti obiettivi avverrà mediante l'utilizzazione e la valorizzazione del Centro realizzato dal "C.S.M.T. S.C.A.R.L." per i fini dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Brescia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia a cui è stato in seguito associato l'Ente Universitario della Lombardia Orientale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società avrà la possibilità di istituire sedi secondarie e di collegarsi con altre istituzioni o enti.

Art. 6 REQUISITI DEI SOCI

I soci sono di natura pubblica e privata.

Possono divenire soci esclusivamente le persone giuridiche che esercitino attività di impresa, gli enti di ricerca, le fondazioni, gli istituti di credito, e le associazioni di categoria o tra imprese, che diano adeguate garanzie di capacità economico - finanziarie, tali che il loro ingresso nella società non pregiudichi o comprometta il perseguimento dell'oggetto sociale e che non si trovino in condizioni di concorrenza o conflitto di interesse attuale o potenziale con la società e/o con i soci.

I soci non possono godere di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca di CSMT, né ai risultati prodotti e ciò in qualsiasi forma concretamente apprezzabile.

Art. 7 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi desidera divenire socio deve presentare formale istanza al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di valutazione positiva, deve procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per gli atti conseguenti.

Ove si dia luogo ad un aumento del Capitale sociale, il diritto di opzione dei soci potrà essere dall'Assemblea dei Soci, con maggioranza qualificata dei due terzi, escluso o limitato a favore dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società.

Il nuovo socio deve provvedere entro 90 giorni dalla deliberazione assembleare a versare il corrispettivo relativo alla quota di capitale sottoscritto. Nelle ipotesi che l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea non venga interamente sottoscritto e versato, il capitale aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte e versate.

Art. 8 CAPITALE

Il capitale sociale è di euro **1.470.000,00 (unmilionequattrocentomila euro)**. In data 29 aprile 2022, con verbale a rogito notaio Grasso Biondi, è stato deliberato un aumento di capitale a pagamento, scindibile, da sottoscrivere ancora per complessivi euro 42.000,00 (quarantaduemila), offerto in sottoscrizione ai terzi indicati nel suddetto verbale, con un sovrapprezzo complessivo residuo di euro 6.399,00 (seimilatrecentonovantanove), e con termine per la sottoscrizione fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di iscrizione del suddetto verbale nel Registro delle Imprese competente.

Per le decisioni di aumento o riduzione del capitale sociale si applicano gli art. 2481 e ss. cod. civ. Gli aumenti del capitale sociale, salvo che nel caso dell'art. 2482 ter c.c., sono attuati con il consenso della maggioranza qualificata dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale anche mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi. In tal caso i soci dissenzienti hanno diritto di recesso a norma dell'art. 27 del presente statuto.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio che intenda alienare o cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà richiedere il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione nonché offrire in prelazione agli altri soci la propria partecipazione, dando comunicazione delle condizioni della cessione al Consiglio di Amministrazione che entro 30

giorni notificherà l'offerta agli altri soci risultanti dal Registro Imprese nel domicilio ivi indicato. I soci pubblici esperiranno preventivamente le procedure previste dalla legge.

L'offerta deve prevedere:

- le generalità del cessionario;
- i termini e le modalità di perfezionamento della cessione;
- il prezzo e le modalità di pagamento;
- il termine di validità;
- il termine massimo per la stipulazione dell'atto notarile di cessione;
- le eventuali condizioni di cessione.

La lettera di offerta costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile di vendita.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soggetti, ciascuno avrà diritto alla quota offerta in proporzione alla propria partecipazione.

Ove il diritto di prelazione non sia esercitato, il socio che intenda comunque cedere la propria partecipazione dovrà richiedere il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione dandone comunicazione. Il Consiglio di amministrazione deciderà con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a soggetti che si trovino nelle condizioni di divenire soci della Società ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Il gradimento potrà essere negato motivatamente dal Consiglio di Amministrazione quando l'acquirente, pur possedendo i requisiti di cui al precedente art. 6, non offra adeguate garanzie di capacità economica o condizioni oggettive o per l'attività svolta il suo ingresso nella società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della società o dei soci. Il mancato gradimento dovrà essere comunicato al socio richiedente entro 30 giorni, con lettera raccomandata che potrà contenere l'indicazione di un diverso acquirente individuato dal Consiglio di Amministrazione cui la partecipazione sarà ceduta alle stesse condizioni. In mancanza di indicazione di una candidatura alternativa, il socio sarà libero di cedere le proprie partecipazioni a chiunque. La violazione delle regole dianzi previste implica l'inefficacia nei confronti della società, con l'effetto che l'acquirente non sarà iscritto al Registro Imprese e non potrà esercitare i diritti conseguenti. Quando sia necessario determinare il prezzo di cessione della partecipazione, vi provvederà un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico del socio cedente.

Fatte salve le procedure previste dalla legge, le partecipazioni in capo ai soci pubblici poste in vendita dovranno essere offerte in prelazione prioritariamente agli altri soci pubblici. Le partecipazioni dei soci privati, eventualmente costituiti in sindacato risultante dal Registro Imprese, dovranno essere offerte in prelazione prioritariamente ai soci facenti parte del sindacato di appartenenza.

Non sono soggetti all'offerta in prelazione i trasferimenti di partecipazione che avvengano a favore di società controllate o controllanti dei soci medesimi, previo gradimento del Consiglio di amministrazione che si esprimerà tenuto conto dei requisiti richiesti dall'articolo 6 dello statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 10 FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dalle riserve di utili, dai versamenti dei soci a tale

scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualsiasi titolo, e senza l'obbligo di restituzione alla società.

Il fondo consortile è costituito, inoltre, dalle quote di ammissione dei nuovi soci. Nel periodo di durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo; i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società.

Non possono essere distribuiti ai soci utili di esercizio sotto qualsiasi forma, che confluiscono nel fondo consortile.

Art. 11 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 DECISIONE DEI SOCI E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci decide sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Sono di competenza-dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori nonché la fissazione del compenso ai consiglieri;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- e) la nomina del Direttore Scientifico;
- f) la nomina dell'organo di controllo;
- g) la modificazione dello Statuto e l'approvazione del Regolamento interno disciplinante il funzionamento della Società;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportino la modifica dell'oggetto sociale, tra queste lo spostamento della sede principale della società o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la modificazione del capitale sociale;
- l) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e la liquidazione della stessa;
- m) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

Art. 13 DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto in Assemblea dei Soci i soci iscritti nel Registro Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale.

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' ammessa la convocazione per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, con avviso spedito al domicilio risultante dai libri sociali almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione può prevedere la data di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea dei Soci non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea dei Soci delibera anche in seconda convocazione con le medesime maggioranze prescritte in prima convocazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza o che ad esse uno o più soci partecipino con tale modalità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti;
- c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea dei Soci totalitaria) i luoghi collegati audio/video a cura della Società, nei quali i partecipanti all'Assemblea dei Soci possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Agli stessi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro quindici giorni da quando perviene richiesta, con espressa indicazione degli argomenti da trattare, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un sesto del capitale sociale.

Art. 15 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento, l'Assemblea dei Soci è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea dei Soci può nominare, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 16 DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci può farsi rappresentare per delega scritta anche da un non socio. La delega deve essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 17 VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

Art. 18 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente.

Art. 19 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di quattro anni e può essere revocato anche prima della scadenza su decisione dell'Assemblea dei Soci.

La nomina e la revoca degli Amministratori competono all'Assemblea dei Soci, che delibera sulla base delle seguenti indicazioni: 4 degli 8 membri sono indicati da Confindustria Brescia, 1 da ConfAPI, 1 da Camera di Commercio, 1 da Università degli Studi di Brescia. Fa parte del Consiglio di Amministrazione di diritto il Direttore Scientifico.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine o rinuncia ha effetto dal momento della ricostituzione dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe e responsabilità e nominare al suo interno un Amministratore Delegato, fissandone i compensi. Al riguardo valgono le disposizioni di cui all'articolo 2389 del Codice Civile.

Può altresì nominare un Direttore generale, conferendogli funzioni, responsabilità, poteri e fissandone i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non riservati per legge o statuto all'Assemblea. Sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, che delibera per l'ordinaria amministrazione a maggioranza semplice (in caso di parità prevale il voto del Presidente) e per la straordinaria amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri, le decisioni inerenti le seguenti materie:

- a) nomina del Direttore generale e determinazione dei relativi poteri;
- b) approvazione delle linee guida tecnico-scientifiche proposte dal Direttore Scientifico a nome e per conto del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) definizione della struttura e delle regole organizzative, nonché la proposta all'Assemblea dei Soci del regolamento interno della società ai sensi del successivo art. 26;
- d) approvazione del budget e dei piani pluriennali;
- e) approvazione del programma annuale delle attività;
- f) approvazione della bozza di bilancio di esercizio da proporre all'Assemblea;
- g) assunzione e licenziamento di personale dirigente, determinazione dei piani

retributivi e assunzione di provvedimenti disciplinari.

Anche ogni atto di straordinaria amministrazione non riservato per legge o statuto all'Assemblea dei Soci è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intendono valide anche nel caso si svolgano tramite video/audio-conferenza, purché tutti i partecipanti, che devono essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri partecipanti, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale, nonché scambiarsi i documenti relativi alla discussione e a condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel verbale della riunione. Rispettate tali disposizioni, le riunioni del Consiglio si intendono svolte nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Al Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Gli amministratori non possono godere di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca di CSMT, né ai risultati prodotti e ciò in qualsiasi forma concretamente apprezzabile.

Art. 20 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nei casi indicati dall'art. 2475 quinto comma c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso, nel quale vengono fissate la data, il luogo, l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno, spedito con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica da riceversi almeno un giorno prima, all'indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica risultante dal libro delle decisioni degli amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci e Revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Le deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge.

Art. 21 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione. Esso è nominato, su indicazione di Confindustria Brescia, dall'Assemblea dei Soci, ovvero, qualora questa non vi abbia provveduto, dal Consiglio Di Amministrazione.

La rappresentanza legale spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, nell'ambito dei poteri delegati.

Art. 22 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei Soci può stabilire il compenso da attribuire all'organo amministrativo e/o stabilire le diverse eventuali modalità di assegnazione del compenso.

Art. 23 CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

Verificandosi le condizioni previste dalla legge, la società potrà nominare un organo di controllo e di revisione monocratico.

All'atto della nomina, l'Assemblea dei Soci determina il compenso dell'organo di controllo per l'intera durata del suo ufficio.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci

e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'ECONOMIA e delle FINANZE (M.E.F.), ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

Art. 24 COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero massimo di dodici membri, compreso il Direttore Scientifico che ne è Presidente, nominati tra studiosi, ricercatori e personalità riconosciute a livello anche internazionale del mondo scientifico e di impresa.

Spetta all'Università, nella persona del Rettore, l'indicazione di almeno la metà dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, incluso il Direttore scientifico che presiede il Comitato stesso.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per quattro anni.

La nomina dei membri del Comitato tecnico-scientifico compete all'Assemblea dei Soci.

La nomina a membro del Comitato tecnico-scientifico può essere revocata dalla Assemblea dei Soci per effetto della mancata partecipazione del singolo componente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato. La sostituzione del membro revocato segue le stesse modalità e regole che presiedono alla nomina ed alla composizione del Comitato.

Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, un membro del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina per cooptazione di un nuovo membro che dura in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.

Il Comitato tecnico-scientifico offre un supporto consultivo al Direttore Scientifico e formula pareri al Consiglio di Amministrazione proponendo linee guida per il piano strategico, con particolare riferimento alle aree ed alle tematiche di intervento.

Il parere del Comitato tecnico-scientifico è obbligatoriamente richiesto in sede di programmazione annuale delle attività e ogni qualvolta si debba deliberare in merito alle linee guida di indirizzo tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico ha facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte specifiche, sulle quali il Consiglio si pronuncia.

Il Comitato tecnico-scientifico funge altresì da osservatorio permanente sulla efficacia delle politiche attinenti l'indirizzo tecnico scientifico in termini di ricadute sulle imprese e sul territorio, avvalendosi anche della corrispondente attività svolta dai soci.

Il Presidente della società partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato tecnico-scientifico.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare al Direttore Scientifico e ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico una indennità annuale e/o un gettone di presenza.

Art. 25 DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione dell'Università degli Studi di Brescia e presiede il Comitato tecnico-scientifico.

Il Direttore Scientifico:

- a) partecipa allo sviluppo dei progetti tecnico scientifici nell'ambito delle aree, approvate dal Consiglio di Amministrazione in cui CSMT dovrà operare;
- b) promuove le relazioni di natura scientifica e progettuale tra l'Università, le

imprese, le istituzioni pubbliche e private;

c) sviluppa le relazioni con i network nazionali e internazionali.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Direttore scientifico fa riferimento al Consiglio di Amministrazione nella figura del suo Presidente.

Art. 26 REGOLAMENTO INTERNO

L'attuazione del presente statuto può essere disciplinata da apposito regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 27 RECESSO

I soci hanno diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.

Oltre a tutte le ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., in particolare è motivo di recesso:

- la sopravvenuta impossibilità, a qualsiasi titolo, di utilizzare l'area di pertinenza sita nell'edificio di proprietà del C.S.M.T di Brescia per l'esercizio dell'attività sociale;
- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione e/o scissione della società;
- il trasferimento della sede sociale;
- la modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla iscrizione, nel libro delle decisioni dei soci, della delibera o della decisione che hanno motivato il recesso, ovvero, qualora il recesso non sia stato motivato da un provvedimento deliberativo o da una decisione dei soci, dalla conoscenza del fatto che lo ha reso possibile e legittimo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta menzione nel Registro Imprese, l'efficacia del recesso tuttavia decade se entro trenta giorni, dalla ricevuta comunicazione da parte del socio che intende recedere, la società revoca la delibera o la decisione correlativa.

Per il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso si applica l'art. 2473, comma 4, del codice civile.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dalla costituzione o sottoscrizione nei casi previsti dall'art. 2469 secondo comma.

Art. 28 ESCLUSIONE

L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché per motivi attinenti la affidabilità economico-finanziaria del socio e la sottoposizione dei suoi amministratori e legali rappresentanti e procedimenti penali che comportino la condanna alla pena accessoria della interdizione anche temporanea.

La dichiarazione del fallimento o il decreto di liquidazione coatta amministrativa comportano l'automatica esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto sui rapporti sociali decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. La comunicazione è fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitratore, ai sensi del successivo art. 29. L'impugnazione, salvo che per l'ipotesi di cui al co. 3, ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene esecutiva.

Art. 29. SCIOGLIMENTO

La società si scioglie:

- a) per decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea dei Soci non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o la perdurante inattività dell'Assemblea;
- d) per deliberazione dell'Assemblea;
- e) nelle ipotesi di cui agli articoli 2482 ter e 2473 c.c.

Art. 30 CLAUSOLA ARBITRALE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società anche se promosse da amministratori anche non soci e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

L'Arbitro Unico deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, con lodo rituale secondo diritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione dell'Arbitro Unico.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 27.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 31 COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, risultante dai libri sociali.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 32 DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e per quanto da quest'ultime non disposto si fa riferimento alle norme che disciplinano la società per azioni.